



28 APR. 2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SESTA SEZIONE

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. S. Di Blasi	Presidente
Dott. Angela Bernardini	Giudice relatore
Dott. M. Grazia Dehò	Giudice

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 76134/06 R.G. promossa da:

, con il patrocinio dello
avv. MOTTI ANTONIO di S. MARIA CAPUA VETERE, con elezione di domicilio
in VIA LAMARMORA, 36 20122 MILANO , presso il difensore avv. CACCIA
NICOLETTA;

ATTORE

con il patrocinio dell' avv. MOTTI ANTONIO di S. MARIA CAPUA VETERE, con
elezione di domicilio in VIA LAMARMORA, 36 20122 MILANO , presso il
difensore avv. CACCIA NICOLETTA;

ATTORE

contro:

h

S.P.A.. (C.F.), con il patrocinio degli avv.ti
e , con elezione di domicilio in
VIA MASCHERONI, 31 20145 MILANO presso e nello studio degli avv.ti
e ;

CONVENUTO

TL CASO.it

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati alla presente sentenza.

Svolgimento del processo

Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata ex art. 16, co. 5°, d. lgs 5/03, facendosi espresso rinvio per lo svolgimento del processo alla ricostruzione operata sul punto dalla convenuta in comparsa conclusionale.

Si aggiunge che, all'esito dell'odierna udienza di discussione, il Collegio si riservava di decidere nei termini di legge.

IL CASO.it

Motivi della decisione

La domanda attorea di accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta, di declaratoria della risoluzione, di condanna dell'avversaria alle restituzioni conseguenti è fondata e viene qui accolta.

Viene pertanto revocato in punto di ammissione di prove il decreto del giudice relatore, essendo dette prove in realtà superflue ed influenti a giudizio del Collegio.

Viene respinta l'eccezione della banca di inammissibilità della domanda di risoluzione, in quanto si ritiene dal Tribunale che l'ordine di acquisto, ove eseguito, dà luogo ad una fattispecie a contenuto negoziale bilaterale, atteso che con l'esecuzione la banca dà prova di aver accettato la proposta di acquisto, contenuta nell'ordine medesimo (in tal senso si veda anche, tra la giurisprudenza di merito, Tribunale di Trento 1.2.07, citato dalla difesa attorea).

n

Vertesi dunque nella specie in tema di contratto di acquisto, intervenuto tra gli investitori e la banca in contropartita diretta (circostanza, quest'ultima, incontestata), ed in relazione al quale è astrattamente configurabile l'azione di risoluzione proposta. Nella specie l'inadempimento della banca intermediaria agli obblighi contrattuali relativi all'informativa specifica sull'inadeguatezza dell'operazione, dovuta nei termini di cui all'art. 29 Reg. Consob n. 11522/98, viene dal Collegio ritenuta sussistente.

IL CASO.it

È infatti sicuramente inadeguata al profilo degli investitori l'operazione in esame: lo è per tipologia e oggetto, atteso che il titolo in questione dopo il downgrading del marzo 2001 (l'acquisto è del maggio 2001) era altamente rischioso, e quindi in contrasto con il profilo conservativo degli attori, quale evidenziato dal pregresso investimento in obbligazioni (la stessa banca intermediaria) per € 53.000,00, di cui al doc. 5 attoreo; lo è per dimensione, in considerazione dell'entità dell'investimento, pari al 70% del patrimonio mobiliare degli attori, com'è incontestato.

IL CASO.it

L'omessa informativa in esame, valutata in relazione all'entità considerevole dell'operazione ed al conseguente interesse degli investitori, deve qualificarsi come inadempimento grave, e tale da legittimare la domanda di risoluzione, che quindi viene accolta.

La convenuta viene pertanto condannata alla restituzione delle somme conferite in esecuzione (istantanea peraltro) del contratto, e pari, come da copia del fissato bollato doc. 37 attoreo in atti, all'importo complessivo di € 110.251,89; nonché alla

corresponsione su tale somma degli interessi legali dalla data della domanda al saldo, non essendo dimostrata la mala fede dell'*accipiens*.

Va altresì accolta la domanda riconvenzionale della convenuta, e per l'effetto gli attori vengono condannati in solido a restituire alla stessa i titoli di Stato argentini acquistati, non già la cedola percepita, pari ad € 8.336,56, come appare incontestato, trattandosi di frutti dell'investimento e non essendo neanche qui dimostrata la mala fede degli investitori ex art.2033 c.c.

Ogni altra questione deve ritenersi assorbita o tardivamente proposta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

IL CASO.it

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, deduzione, eccezione, conclusione disattesa, così provvede:

- a) revoca in punto di ammissione di prove il decreto del giudice relatore;
- b) accoglie le domande formulate dagli attori in principalità, e per l'effetto accerta il grave inadempimento contrattuale della convenuta, dichiara la risoluzione dell'operazione di acquisto di n.º 103.000 Obbligazioni "ARGENTINA TREASURY 9,25% 00-04", codice ISIN XS0113833510, avvenuta in data 24.05.2001, condanna la convenuta alla restituzione in favore degli attori dell'importo complessivo di € 110.251,89, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo ;

a) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale della convenuta e per l'effetto condanna gli attori in solido a restituire alla stessa i titoli di Stato argentini acquistati, e indicati sub a);

IL CASO.it

- b) condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € 366,00 per spese esenti, € 1.071,00 per diritti, € 5.000,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario delle spese generali in misura del 12,50% su diritti ed onorari ex art. 14 T.F., IVA e CPA;
- c) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in data 8.4.2009, nella Camera di Consiglio della VI sezione del TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

il Presidente

il Giudice estensore

Dott. Salvatore Di Blasi

Dott. Angela BERNARDINI

